

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

103° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
7 ^a - Istruzione.....	»	37
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	44
11 ^a - Lavoro.....	»	48

Comitato paritetico

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni-Camera).....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Infanzia.....	<i>Pag.</i>	55
---------------	-------------	----

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2002

11^a Seduta

Presidenza del Presidente

Paolo ROMANI

La seduta inizia alle ore 14,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Seguito dell'audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV SpA)

Paolo ROMANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Paolo ROMANI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alfredo ROMA, *presidente dell'ENAC* e Sandro GUALANO, *amministratore delegato dell'ENAV*, svolgono interventi sui temi oggetto dell'audizione; aggiunge una precisazione Pierluigi DI PALMA, *direttore generale dell'ENAC*.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Eugenio DUCA (DS-U), Ilario FLORESTA (FI), Giorgio PANATTONI (DS-U), Paolo ROMANI, *presidente*, Giulio Antonio LA STARZA (AN) ed il se-

natore Mauro FABRIS (Mar-DL-U), ai quali replicano Sandro GUALANO, *amministratore delegato dell'ENAV* e Pierluigi DI PALMA, *direttore generale dell'ENAC*.

Dopo ulteriori quesiti ed osservazioni di Paolo ROMANI, *presidente*, del deputato Ilario FLORESTA (FI) e del senatore Vittorio PESSINA (FI), rispondono Pierluigi DI PALMA, *direttore generale dell'ENAC*, Sandro GUALANO, *amministratore delegato dell'ENAV* e Giulio SPANO, *presidente dell'ENAV*.

Aggiungono ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Eugenio DUCA (DS-U), Ilario FLORESTA (FI) e Renzo LUSETTI (MARGH-U), ai quali replicano Sandro GUALANO, *amministratore delegato dell'ENAV* e Giulio SPANO, *presidente dell'ENAV*. Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Donato Tommaso VERALDI (Mar-DL-U), a cui replica Paolo ROMANI, *presidente*, il deputato Giulio Antonio LA STARZA (AN) pone ulteriori quesiti ai quali rispondono Giulio SPANO, *presidente dell'ENAV*, Sandro GUALANO, *amministratore delegato dell'ENAV* e Santino CIARNIELLO, *responsabile servizi traffico aereo dell'ENAV*.

Dopo un ulteriore quesito del deputato Ilario FLORESTA (FI), al quale risponde Sandro GUALANO, *amministratore delegato dell'ENAV*, Paolo ROMANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2002

91^a Seduta*Presidenza del Presidente***PASTORE**

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica il calendario dei lavori definito di comune accordo nella riunione dell'Ufficio di Presidenza che si è appena conclusa, in relazione al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 795 e connessi, concernenti la disciplina dell'immigrazione, la cui discussione in Assemblea è prevista per il 19 febbraio. Nella prossima settimana, all'argomento saranno dedicate due sedute, martedì 5 e mercoledì 6 febbraio, dalle ore 20,30 alle ore 23,30.

Per la settimana successiva saranno convocate al riguardo le seguenti sedute: martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14, dalle ore 20,30 alle ore 23,30; venerdì 15 dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19 e, infine, dalle ore 20,30 sino alla conclusione dell'esame.

Resta inteso che nelle stesse settimane saranno convocate altre sedute, nei giorni e negli orari consueti, per proseguire la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(905) Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio, con l'esame degli emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore TURRONI illustra gli emendamenti 7.10, 7.11, 7.9, 7.24, 7.27, 7.28, 7.30 e 7.32 rilevando come essi siano volti a precisare i principi e i criteri direttivi relativi all'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 7, con particolare attenzione all'esigenza di sopprimere i riferimenti al settore dei beni culturali e ambientali. L'introduzione di ulteriori innovazioni legislative, a distanza di pochi mesi dall'emanazione di un testo unico relativo a tale delicata materia, oggetto di specifica tutela costituzionale, con una delega i cui criteri direttivi non sono ben precisati, oltre a determinare comprensibili dubbi di legittimità, potrebbe essere motivo di disorientamento nei cittadini e per i soggetti che operano nel settore.

Non ritenendo quindi sufficientemente chiari i motivi che inducono a novellare la materia, l'oratore evidenzia l'esigenza di procedere eventualmente a valutare l'adozione di nuove norme nel settore attraverso l'esame di un apposito provvedimento nella Commissione competente.

Nella formulazione del testo in esame figurano inoltre disposizioni che inducono a temere che interessi meritevoli di una protezione prioritaria, come la tutela dei beni culturali e ambientali, possano essere sacrificati in nome di obiettivi connessi alla semplificazione della normativa e all'incremento delle entrate.

Il senatore KOFLER dà per illustrato l'emendamento 7.1.

Il senatore TURRONI illustra quindi gli emendamenti 8.3, 8.6 e 8.5, che sono volti a procedere con maggiore cautela negli interventi correttivi dell'organizzazione della ricerca in agricoltura, tenendo conto di come tale settore sia connesso ad una problematica sensibile come quella degli organismi geneticamente modificati. L'emendamento 8.6 è volto in particolare a precisare le modifiche da introdurre al decreto legislativo n. 454 del 1999.

L'emendamento 8.0.2 aggiunge infine un articolo volto a ricongiungere le competenze inerenti alla tutela ed alla gestione delle acque, attualmente disperse fra vari dicasteri ed autorità.

Il senatore BASILE illustra l'emendamento 8.12 sottolineando l'esigenza di evitare, in un settore interessato alla ricerca e all'innovazione tecnologica quale l'agricoltura, come si evince anche dalle indicazioni dell'Unione europea, la soppressione di taluni organismi di ricerca ovvero la loro sottoposizione all'istituendo consiglio dei dipartimenti. Lo stesso emendamento è altresì volto ad assicurare la sussistenza dei requisiti di qualificazione contabile e scientifica da parte degli esperti nominati dal Ministro.

Il senatore MANCINO dà per illustrato l'emendamento 8.1.

Il PRESIDENTE invita quindi la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

La relatrice esprime il proprio avviso contrario sugli emendamenti 1.2, 1.1, 1.4, 1.5 e 1.0.2; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.0.1, a condizione che questo sia riformulato redigendo la lettera *a*) nei termini seguenti: «*a*) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400" la parola "sei" è sostituita dalla parola "diciotto"». Dall'emendamento, pertanto, va espunto l'ultimo, periodo della lettera *a*).

Il sottosegretario SAPORITO dichiara avviso conforme a quello espresso dalla relatrice e di conseguenza riformula l'emendamento (1.0.1 nuovo testo)

Verificata la presenza del numero legale si procede pertanto alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Gli emendamenti 1.2 e 1.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.3 e respinge l'emendamento 1.4.

Il senatore TURRONI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.5, rileva come una serie di proposte di modifica sia stata presentata per ristabilire, alla luce dell'esperienza derivante dalla modifica dell'organizzazione del Governo definita dalla precedente legislatura, un maggiore equilibrio fra il dicastero preposto alle opere pubbliche e quello competente per le politiche ambientali. L'emendamento in votazione, in particolare, è volto ad impedire che, in violazione della Costituzione, che prescrive la definizione di termini certi per l'esercizio della delega, sia attribuita al Presidente del Consiglio la facoltà di differire o gradualizzare a suo piacimento i termini per l'emanazione dei provvedimenti di competenza del Governo.

Il sottosegretario SAPORITO precisa che i termini oggetto delle disposizioni di cui al comma 4 non attengono al conferimento delle deleghe bensì all'esercizio della potestà regolamentare.

Il senatore PASSIGLI osserva che le disposizioni sul differimento dei termini appaiono pleonastiche se riferite alla potestà regolamentare del Governo.

Il presidente PASTORE pone quindi in votazione l'emendamento 1.5, che risulta respinto.

La Commissione approva successivamente l'emendamento 1.0.1 (nuovo testo).

Il senatore TURRONI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.2 evidenziando come esso, nel solco delle finalità precedentemente indicate, sia volto a razionalizzare le competenze inerenti alle aree urbane che, per la loro importanza nel campo della gestione dei servizi inerenti alla tutela dell'igiene, dell'ambiente e della salute, dovrebbero essere opportunamente ricondotte nella sfera di competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio piuttosto che in quella delle infrastrutture.

L'emendamento 1.0.2, posto ai voti, viene quindi respinto.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(55) EUFEMI ed altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione

(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione

(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionale o comunque retribuita

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna del 29 gennaio.

Si procede alla votazione dell'emendamento 4.36. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9.

L'emendamento 4.72, fatto proprio dal senatore PETRINI in assenza del proponente, è posto ai voti e respinto.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 4.35 e 4.73, di contenuto identico.

Sugli emendamenti 4.37, 4.50 e 4.74, di contenuto identico, il senatore PETRINI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, criticando l'impianto complesso e vessatorio della normativa in esame, che a suo avviso va modificato per assicurare le più elementari garanzie di certezza agli stranieri interessati.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti non sono accolti.

Con distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 4.32, 4.31 e 4.96.

Dichiarato decaduto il 4.75 per l'assenza dei proponenti, è posto in votazione l'emendamento 4.97, che risulta non accolto.

L'emendamento 4.11 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, così come il 4.26.

Il relatore BOSCETTO, quindi, ribadisce le motivazioni dell'emendamento 4.28 che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione. Ne risultano preclusi gli emendamenti 4.76 e 4.56.

Sull'emendamento 4.52 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CAMBURSANO, rammentando che la proposta fa parte di quel primo pilastro di rigore nel contrasto alla illegalità e alla immigrazione clandestina, che sostiene anche il secondo pilastro della proposta delle opposizioni, riferito alla piena integrazione dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. L'emendamento, infatti, contiene disposizioni particolarmente severe nei confronti degli stranieri che violano la legge: si tratta di un segnale forte contro l'immigrazione clandestina e di quegli stranieri che non rispettano le regole dell'ordinamento italiano.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

L'emendamento 4.57 è fatto proprio dal senatore VITALI in assenza del proponente: posto in votazione, è respinto dalla Commissione.

Gli emendamenti 4.33 e 4.34, fatti propri dal senatore BOCO in assenza dei proponenti, con distinte votazioni sono respinti dalla Commissione.

Si conviene, quindi, di accantonare le votazioni degli emendamenti 4.10, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81 e 4.0.1, nell'intesa che saranno trattati in sede di definizione di una disciplina transitoria.

Si procede quindi alla formulazione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti all'articolo 5.

Il relatore BOSCETTO invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.11, 5.14, 5.18, 5.24, 5.13, 5.9, 5.10, 5.23, 5.40, 5.15 e 5.17, alcuni dei quali possono trovare soluzione, a suo avviso, in sede di regolamento, e possono costituire oggetto, pertanto, di appositi atti di indirizzo da presentare in Assemblea. Si riserva di pronunciarsi in un momento successivo, dopo aver svolto i necessari approfondimenti, sugli emendamenti 5.33, 5.3, 5.6, 5.5, 5.12, 5.41, 5.100 e 5.0.1, che propone pertanto di accanto-

nare. Su tutti gli altri emendamenti, esprime un parere contrario. Ritira, infine, l'emendamento 5.22.

Il Sottosegretario MANTOVANO si pronuncia in senso conforme alle valutazioni del relatore.

Gli emendamenti 5.14, 5.24 e 5.23 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Si procede alle votazioni.

L'emendamento 5.11, in assenza del senatore Forlani, è fatto proprio dal senatore EUFEMI, che lo ritira riservandosi di riproporlo per la discussione in Assemblea.

Sugli emendamenti 5.1, 5.19, 5.26, 5.28 e 5.34, che propongono la soppressione dell'articolo 5, il senatore VITALI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole: egli ricorda, anzitutto, che una proposta soppressiva dell'articolo è venuta anche dalle file della maggioranza, con l'emendamento 5.11 del senatore Forlani, ancorché successivamente ritirato. Ciò contribuisce a dimostrare la rilevanza critica dell'articolo in esame, che esige una riflessione approfondita e priva di pregiudizi, allo scopo di introdurre nel testo in discussione, piuttosto, una normativa di recepimento della emananda direttiva europea, che non prevede alcuna forma speciale di contratto di lavoro. In proposito ricorda che anche associazioni imprenditoriali come la CONFAPI hanno espresso giudizi severi.

Il relatore BOSCETTO obietta che la valutazione della CONFAPI non può essere interpretata, a suo avviso, in senso così univoco.

Il presidente PASTORE invita a non interloquire durante le procedure di votazione, osservando che sulle valutazioni fornite dalle associazioni di categoria i giudizi politici sono inevitabilmente diversi.

Il senatore VITALI riprende la sua dichiarazione rammentando che anche altre associazioni di categoria, come la Confcommercio, che non possono certamente essere qualificate di simpatia politica per l'opposizione, hanno espresso gli stessi giudizi critici sulle disposizioni in esame.

Il senatore PETRINI motiva il voto favorevole del suo Gruppo agli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, condividendo le opinioni espresse in proposito dal senatore Vitali e affermando che i lavoratori stranieri in Italia sono utili all'economia del Paese, mentre le misure proposte dal Governo, che hanno un evidente tenore propagandistico, vanificano quell'utilità e alimentano le possibilità di lavoro nero, di clandestinità, di sfruttamento e di delinquenza, perché non tengono conto che la spinta migratoria è ineluttabile al pari delle forze fisiche. Quanto alla questione degli al-

loggi, si tratta anche in questo caso di misure vaghe e vessatorie, che inoltre determinano una discriminazione per le imprese di minori dimensioni.

Il senatore BOCO, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, si rivolge al relatore, al rappresentante del Governo e ai Gruppi di maggioranza per chiedere di accantonare gli emendamenti all'articolo 5 al fine di maturare un giudizio più compiuto in proposito, la cui necessità è resa evidente anche dalle limitate proposte di accantonamento avanzate dallo stesso relatore, che dichiara comunque di apprezzare. L'articolo in esame, infatti, determinerebbe effetti contrari a ogni proposito di rigore e di controllo, innescando un processo incontrollabile sulla regolarità degli accessi e dei soggiorni; le norme che vi sono contenute, inoltre, non trovano fondamento nell'ordinamento comunitario e neppure negli accordi di Schengen.

Il senatore CAMBURSANO manifesta l'intenzione di pronunciare una dichiarazione di voto in dissenso dal suo Gruppo.

Il presidente PASTORE fa notare che sta per aver inizio la seduta dell'Assemblea.

Il senatore CAMBURSANO si riserva di intervenire nella seduta successiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 905**Art. 1.****1.2**

MALENTACCHI, SODANO, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.***1.1**

BASSANINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.***(Deleghe di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per disciplinare il trasferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti e delle corrispondenti risorse personali, strumentali, patrimoniali e finanziarie, ad essi spettanti ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che non siano già ad essi conferiti in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, o comunque siano ancora attribuiti o esercitati dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà, per quanto applicabili, ai principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 3 e 4 della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica il disposto degli articoli 5, 6 e 7 della legge stessa.

3. All'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la puntuale individuazione dei beni e delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire a ciascuna regione e a ciascun ente locale, previsti dall'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede entro il termine di nove mesi dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1.

4. Non prima di dodici mesi e non oltre quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della riforma del Governo e dell'amministrazione centrale dello Stato realizzata in applicazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 1, 12, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Nella relazione saranno indicati analiticamente i risultati conseguiti, le difficoltà incontrate, i problemi da risolvere, le modifiche, le correzioni e le integrazioni da appontare alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore. Saranno inoltre indicate le misure legislative, regolamentari e organizzative adottate o da adottare per adeguare l'organizzazione del Governo e delle amministrazioni dello Stato alla nuova forma dello Stato definita dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e alla ridefinizione di compiti e funzioni statali conseguente all'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Non oltre trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 4, le Camere provvederanno ad adottare un apposito atto di indirizzo, indicante, sulla base degli elementi e delle proposte contenute nella relazione, le linee e i criteri direttivi da seguire per la definizione delle misure legislative, regolamentari ed organizzative di cui al comma 4, secondo e terzo periodo.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla approvazione dell'atto parlamentare di indirizzo di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi correttivi e modificativi dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 11, primo comma della legge 15 marzo 1997, n. 59, intesi ad apportare le modifiche, correzioni ed integrazioni all'organizzazione del Governo e delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 4 del presente articolo. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17, 18 e 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e tiene conto degli indirizzi contenuti nell'atto parlamentare di cui al comma 5.

7. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti potranno essere comunque emanati.

1.3

IL GOVERNO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal successivo articolo 1-bis».

1.4

TURRONI

Al comma 2, sostituire le parole «e 18» con le seguenti: «,18 e 19».

1.5

TURRONI

Sopprimere il comma 4.

1.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici)

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "legge 23 agosto 1988, n. 400" sono soppresse le seguenti parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Conseguentemente è soppresso il primo periodo del comma 4;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il ministro per l'economia e le finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"».

1.0.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici)*

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "legge 23 agosto 1988, n. 400" la parola: "sei" è sostituita dalla parola: "diciotto"»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"».

1.0.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«1-ter.***(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*

1. All'articolo 36, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "aree urbane"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795**Art. 4.****4.36**

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), capoverso, nel primo periodo sostituire le parole da: «novanta giorni prima della scadenza» fino a: «e trenta giorni nei restanti casi,» con le seguenti: «trenta giorni prima della scadenza».

4.7

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «quindici».

4.8

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «dieci».

4.9

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, alla lettera e), capoverso, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «cinque».

4.72

VITALI

Al comma 1, lettera e), capoverso, all'ultimo periodo dopo la parola: «attuazione» sostituire le parole: «il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale» con le seguenti: «il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata di norma pari e comunque non superiore al doppio di quella stabilita con rilascio iniziale».

4.35

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

4.73

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DE ZULUETA

Al comma 1, lettera e) capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: «non superiore a» con le seguenti: «pari al doppio di».

4.37

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

4.50

PETRINI, CAMBURSANO, GIARETTA, DENTAMARO, TOIA, DATO

4.74

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello Sportello Unico per l'immigrazione».

4.32

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di:

- a) disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;
 - b) disponibilità di una somma non inferiore all'assegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si chiede il rinnovo;
 - c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero di polizza assicurativa per cure mediche e per ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno"».
-

4.31

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 5 dopo le parole: "che ne consentano il rilascio", sono inserite le seguenti: "inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente"».

4.96

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.75

MARITATI, BUDIN, DE ZULUETA, VITALI

4.97

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera g).

4.11

BOBBIO Luigi

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 476, 477, 478, 482 e 485 del codice penale, è aumentata da un terzo alla metà se il fatto riguarda un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno o è stato commesso al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno.

8-ter. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, se concorrenti con l'aggravante di cui al comma 8-ter non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

8-quater. Qualora ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 8-bis si procede d'ufficio"».

4.26

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Chiunque rediga un visto di ingresso o di reingresso o un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con le pene previste dall'ar-

articolo 476 del codice di procedura penale. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale"».

4.28

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Chiunque contraffà o altera un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale"».

4.76

GUERZONI

Al comma 1, lettera g), capoverso, dopo le parole: «chiunque redige», inserire le parole: «un visto di ingresso o reingresso»; e dopo le parole: «il rilascio di un permesso di soggiorno», inserire le parole: « , di un visto di ingresso o di reingresso».

4.56

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

4.52

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

"9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condan-

nato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

9-ter. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che venga condannato senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato per la durata di anni cinque dalla data di esecuzione della pena.

9-quater. Chiunque predispone un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi ovvero redige documenti falsi o attesta falsamente qualità dello straniero o rapporti con lo stesso al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da due a otto anni o con la multa da 5.000 a 26.000 euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale"».

4.57

MARITATI

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«*g-bis*) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"*9-bis.* La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"».

4.33

TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"*9-bis.* La ricevuta di richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno è valida a tutti gli effetti come permesso di

soggiorno, fino alla decisione sulla richiesta da parte dell'amministrazione competente"».

4.34

TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) al comma 9, le parole: "venti giorni" sono sostituite con le seguenti: "trenta giorni"».

4.10

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge possono altresì stipulare presso la Prefettura-Ufficio territoriale di Governo, un contratto di soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere un adeguato alloggio e non essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai sensi del decreto di Programmazione di ingressi del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei 5 anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, un permesso di soggiorno, anche se scaduto, i quali dimostrino con idonei elementi di prova di dimorare sul territorio nazionale alla data del 30 agosto 2001».

4.77

VILLONE, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si considera comunque nel possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo lo straniero che abbia regolarmente svolto attività lavorativa per almeno 9 mesi nell'arco di 12 mesi, se lo svolgimento dell'attività lavorativa è inferiore al periodo di due anni, o per almeno 6 mesi nell'arco di 12 mesi nel caso di periodo superiore ai due anni».

4.78

VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, DE ZULUETA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stranieri, che dimostrino di essere presenti in Italia alla data del 30 settembre 2001 e di avere la disponibilità di un adeguato alloggio, nonché di non essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna, e di essere in possesso di passaporto o altro documento equipolente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

4.79

BASSO, VICINI, MURINEDDU, PIATTI, PILONI, DE ZULUETA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli stranieri che, alla data del 30 settembre 2001, svolgano un rapporto di lavoro domestico ovvero di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna e siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1-bis è subordinato alla stipulazione di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, che assicuri al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio».

4.80

VIVIANI, VILLONE, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DE ZULUETA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendono assumere con un rapporto di lavoro subordinato lavoratori stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge da impiegare in servizi domestici o di cura ed assistenza

alla persona debbono farne richiesta alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo nei modi ed alle condizioni previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Verifica la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente, allo straniero viene rilasciata l'autorizzazione per l'avviamento al lavoro, contestualmente al permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'autorizzazione è rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

a) della durata non inferiore a 24 ore settimanali per i lavoratori impiegati in servizi domestici anche se effettuati presso più datori di lavoro;

b) a tempo parziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre 1984, n. 863;

c) per lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, se impiegati in attività in misura inferiore alle 24 ore settimanali.

Alla regolarizzazione prevista al comma secondo consegue la revoca di diritto di eventuali provvedimenti di espulsione in precedenza ammessi nei confronti dello straniero per i motivi di cui all'articolo 13 comma 2 lettera a) e b)».

4.81

PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, DE ZULUETA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio, non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, e siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

4.0.1

DENTAMARO, MONTAGNINO, GIARETTA, CAMBURSANO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1, può essere concesso anche agli stranieri non comunitari incensurati che, essendo entrati legalmente nel territorio dello Stato, che abbiano in corso da almeno un anno antecedente al 2 novembre 2001 un rapporto irregolare di lavoro domestico, di cura o di assistenza, e dimostrino di possedere una idonea collocazione abitativa.

1-*ter*. Le famiglie che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare degli addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza, di cui al comma 1-*bis*), non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita denuncia all'INPS, da presentare entro il 31 marzo 2002. La denuncia esonera il datore di lavoro dal pagamento delle sanzioni amministrative previste dalle norme previdenziali e fiscali e da ogni sanzione penale.

1-*quater*. I lavoratori di cui al comma 1-*bis*) possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di 100 euro per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini di modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni, esclusivamente mediante contribuzione volontaria".».

Art. 5.

5.11

FORLANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 2, lettera c) sostituire la parola: «soggiorno» con la seguente: «lavoro».

5.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

5.19

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

5.26

PETRINI, DENTAMARO, TOIA, GIARETTA

5.28

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

5.34

VIVIANI, GUERZONI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, VITALI, GRUOSSO, BUDIN, BRUNALE, DE ZULUETA, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

5.2

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

5.29BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere il comma 1.*

5.36

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VILLONE

Al comma 1, capoverso , sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ai fini della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con lo straniero il datore di lavoro concorderà con la regione competente le soluzioni da adottare in materia di sistemazione alloggiativa, sulla base degli accordi stipulati tra Governo centrale e regione stessa.

1-bis. È istituito un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza ad opera della regione di residenza del lavoratore».

5.4

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, capoverso, alinea, sostituire le parole: «del datore di lavoro» con le altre: «dell'ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore di lavoro».

5.20

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, alinea, dopo le parole: «il datore di lavoro» inserire le seguenti: «o dove avrà luogo la prestazione lavorativa».

5.3

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

5.33BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, nell'alinea, sopprimere le parole: «a pena di nullità».

5.30BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN**5.37**

DI SIENA, GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VITALI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

5.6

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la garanzia da parte dell'ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore di lavoro, di una adeguata sistemazione alloggiativa gratuita per il lavoratore. Il venir meno, per qualsiasi causa, nel periodo di validità del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato».

5.14

MAGNALBÒ, VALDITARA

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la garanzia da parte del datore di lavoro delle disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

5.18

MALAN

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) idonea documentazione relativa alle modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero».

5.22

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: «datore di lavoro di» inserire la seguente: «reperire».

5.24

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, capoverso, lettera a) sostituire le parole: «di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore» con le seguenti: «della disponibilità per il lavoratore di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

5.21

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: «per il lavoratore» aggiungere le seguenti: «sul quale ricade il relativo onere».

5.5

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; il venir meno, nel periodo di validità del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato».

5.13

FALCIER

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: «il lavoratore» aggiungere: «Le parti di un contratto di lavoro possono, all'atto della stipula del contratto medesimo o successivamente, pattuire, con le modalità eventualmente stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale applicabile al rapporto, che il datore di lavoro costituisca a favore del lavoratore un diritto di uso o di abitazione su di una casa di proprietà propria o altrui, con la previsione di estinzione del diritto entro un termine stabilito e, comunque non superiore a sessanta giorni dall'avvenuta risoluzione, a qualsiasi titolo, del contratto di lavoro».

5.9

MONTI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), in fine, dopo le parole: «il lavoratore» aggiungere le seguenti: «Nei casi di locazione di immobili di proprietà del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario è obbligato a liberare l'immobile».

5.10

MALAN

Al comma 1, capoverso, lettera a), in fine, dopo le parole: «il lavoratore» aggiungere le seguenti: «Nei casi di locazione di immobili di proprietà del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario è obbligato a liberare l'immobile».

5.8

SALINI

5.16

DEL PENNINO

5.31BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN**5.38**

GUERZONI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VITALI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

5.39

GUERZONI, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è istituito presso ogni Regione e provincia autonoma un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero non comunitario nel paese di provenienza».

5.23

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, capoverso,, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la garanzia da parte del datore di lavoro, da prestarsi mediante fideiussione bancaria, per le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza».

5.40

SALINI

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza da parte del datore di lavoro, con facoltà, per quest'ultimo di detrarre dalle competenze di fine rapporto spettanti al lavoratore».

5.27

CAMBURSANO

Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo la parola: «provenienza», inserire le seguenti: «, nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga almeno diciotto mesi dopo la sua costituzione e sia determinata da fatti non imputabile al lavoratore».

5.15

BOBBIO Luigi, VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) le somme necessarie per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza vengono accantonate dalla retribuzione di quest'ultimo in ragione del 3 per cento della sua retribuzione lorda annua.

d) l'eventuale differenza fra le somme accantonate disponibili ed il costo effettivo, è anticipata dal datore di lavoro che ne porta l'ammontare in deduzione dal reddito imponibile relativo all'esercizio di competenza».

5.32

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

5.17

FALCIER

Dopo il capoverso 5-bis, aggiungere:

«Art. 5-ter.

(Disposizioni per agevolare la concessione di alloggi ai dipendenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

"Non sono deducibili i costi d'acquisto, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti che siano parenti in linea retta, collaterali fino al terzo grado, o affini dell'imprenditore, dei soci, o degli amministratori";

b) all'articolo 40, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Si considerano altresì strumentali gli immobili destinati ad uso abitativo concessi ai dipendenti in locazione, uso e comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, numero 8) le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

b) all'articolo 19-*bis*, secondo comma, dopo le parole: "fermo restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati per le operazioni di cui al numero 8), da parte di imprese che locano gli immobili ai propri dipendenti";

c) all'articolo 19-*bis* 1, lettera i), primo periodo, dopo le parole: "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione anche finanziaria che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso di comodato";

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 5 della tariffa parte prima, dopo il punto 4 è inserito il punto 5:

"contratti di locazione o d'uso tra l'impresa ed i propri dipendenti per l'intera durata del contratto lire 100.000"».

5.12

ZANOLETTI

Dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001, n. 383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, nel termine indicato dalla predetta legge n. 383.

2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due periodi successivi. Nessun onere è posto a carico del lavoratore.

3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis. Non si applica la sanzione di nullità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo 5-bis.

4. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 383 del 2001».

5.100

ZANOLETTI

Dopo il capoverso 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in

parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001, n. 383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, nel termine indicato dalla predetta legge n. 383.

2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due periodi successivi. Nessun onere è posto a carico del lavoratore.

3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis. Non si applica la sanzione di nullità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo 5-bis.

4. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 383 del 2001».

5.41

ZANOLETTI

All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori stranieri impegnati nei programmi di emersione di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

5.35

GUERZONI, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, VITALI, BUDIN

Nel titolo della rubrica e laddove ricorra nel testo dell'articolo, sostituire le parole: «contratto di soggiorno» con le seguenti: «permesso di soggiorno».

5.0.1

MANCINO, BATTISTI, DENTAMARO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Soggiorno per motivi di lavoro)*

In deroga alle norme di cui al presente testo unico può essere concesso il permesso di soggiorno per motivi di studio ai minori stranieri di età compresa tra il 14 e i 12 anni che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad offrire loro vitto e alloggio, nonchè a pagare le spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza. Il permesso è concesso per non oltre 90 giorni per ciascun anno».

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2002

51^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i direttori generali del Ministero per i beni e le attività culturali per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico, dott. Mario Serio, per i beni architettonici ed il paesaggio, arch. Roberto Cecchi, per i beni archeologici, dott. Giuseppe Proietti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di Direttori generali del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Presidente ASCIUTTI introduce l'audizione odierna, dando il benvenuto ai direttori generali del Ministero che intervengono per la prima volta ai lavori della Commissione.

Prende per primo la parola il dottor Mario SERIO, direttore generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico, il quale fornisce anzitutto alcuni dati riassuntivi relativi alle regioni Marche ed Umbria, peraltro assimilabili a quelli di altre aree territoriali.

Le regioni Marche ed Umbria rappresentano infatti un campione particolarmente interessante avendo conosciuto, negli ultimi anni, la confluenza di due fonti di finanziamento straordinarie (Giubileo e ricostruzione post-terremoto) che hanno significativamente incrementato i fondi a disposizione delle sovrintendenze. A fronte di tali stanziamenti, sono state avviate procedure di spesa molto snelle, precedute dalla redazione, per quanto riguarda i fondi giubilari, di un piano nazionale del fabbisogno (la cui realizzazione è stata demandata all'interazione di una pluralità di

soggetti) e, per quanto riguarda i fondi post-terremoto, di piani d'intesa fra Stato e regione affidati alla gestione di un commissario straordinario.

Le procedure così avviate hanno consentito una inconsueta rapidità ed efficienza della spesa, in uno sforzo sinergico anche con le autorità ecclesiastiche, che occorre ora mantenere anche in assenza di eventi specifici. In accordo con la regione è stata altresì elaborata una normativa tecnica per la progettazione in aree sismiche, nonché per la prevenzione e per il miglioramento sismico, che egli auspica sia ora adottata anche a livello nazionale.

In termini più generali, egli richiama le forti innovazioni in atto nell'ordinamento dei Beni culturali, in parte conseguenti a scelte del precedente Governo ed in parte relative all'attuazione di nuovi strumenti organizzativi messi in atto dall'attuale Governo. A tale ultimo riguardo, richiama l'istituzione di quattro poli museali a Venezia, Firenze, Roma e Napoli, nonché di due sovrintendenze speciali per i beni archeologici.

Egli richiama poi l'articolo 33 della legge finanziaria per il 2002 che, nella medesima logica di efficienza ed economicità dei servizi e ferma restando la direzione scientifica e la tutela dei beni culturali in capo agli organi tecnici del Ministero, affida alcuni servizi museali alla gestione di soggetti non statali, senza escludere il ricorso al *global service*. Ciò, in linea con il quadro organizzativo già delineato dalla «legge Ronchey», per corrispondere alla crescente domanda di fruizione dei beni culturali.

È peraltro prevista una revisione della organizzazione del Ministero che, facendo tesoro dell'attuale fase di sperimentazione di nuovi moduli organizzativi, predisponga un assetto ottimale delle risorse a disposizione.

Altre innovazioni di carattere più generale hanno poi incidenza sull'ordinamento interno dei Beni culturali, quali il riassetto della dirigenza statale e il nuovo equilibrio di poteri fra Stato e regioni. Al riguardo, egli ricorda che il precedente Governo aveva insediato una commissione per l'individuazione dei musei e dei beni culturali da trasferire agli enti locali, la quale sta procedendo nei propri lavori e ha recentemente varato un documento (intitolato «*Standard per i musei*») volto a stabilire regole comuni per tutti i gestori di musei, siano essi Stato, regioni, enti locali, enti ecclesiastici, università o privati.

Egli accenna infine alla prospettiva di individuare sul territorio nazionale alcuni «distretti turistici» a componente culturale, al fine di non limitare il flusso turistico alle sole aree di tradizione.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il dottor Serio per la sua esposizione, sottolineando in particolare la delicatezza degli interventi di adeguamento sismico, e dà la parola al dottor Cecchi, evidenziando fin d'ora la problematica delle dimore storiche, sulle quali sollecita una attenzione particolare da parte del Governo atteso che la loro manutenzione non può essere integralmente rimessa alla buona volontà dei rispettivi proprietari.

Ha quindi la parola il dottor Roberto CECCHI, direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio, il quale – nel consegnare alla Com-

missione un documento estremamente analitico dell'attività della direzione generale da lui diretta in termini di nuove strategie di tutela – sottolinea come l'Italia abbia, in materia di conservazione del patrimonio non solo architettonico, una *leadership* riconosciuta a livello mondiale. Del resto, se a fronte di un patrimonio così vasto (valutato nel 60 per cento del patrimonio mondiale), le occasioni di crisi sono così modeste, ciò testimonia l'efficacia della tutela prestata.

L'ordinamento dei Beni culturali sta tuttavia maturando un cambiamento epocale, di cui è testimonianza l'istituzione di sovrintendenze regionali, quali interlocutori apicali unici per tutti i settori di competenza dei beni culturali (ambientali, architettonici, storici, archeologici, archivistici, librari), nonché di sovrintendenze autonome per alcuni specifici poli museali. Anche nella prospettiva di un ulteriore riassetto ordinamentale, egli ritiene pertanto che la tutela del territorio sia attualmente ragionevolmente accettabile. Ciò, nonostante che il concetto di «bene culturale» si sia molto modificato nell'arco del tempo e copra oggi elementi in passato non riconosciuti come oggetto di tutela, sì da imporre l'individuazione non solo di figure apicali innovative, ma anche di figure di livello intermedio, la cui carenza è massimamente avvertita nell'Italia centro-settentrionale.

Restano poi sul tappeto alcune problematiche cui occorre dare una risposta, fra cui in primo luogo l'adeguamento della legislazione sugli appalti al restauro architettonico, in particolare tenendo conto delle esigenze di speditezza delle procedure e di acquisizione di specifiche capacità professionali.

Più complesso appare invece il quadro ordinamentale relativo alla tutela del paesaggio, demandata alle Regioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Benché con il «decreto Galasso» lo Stato abbia infatti recuperato un proprio ruolo, si tratta ancora solo di un controllo di legittimità rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, ma nient'affatto di merito. Le sovrintendenze intervengono pertanto solo al termine del procedimento; né è valso a molto l'articolo 150 del testo unico sui beni culturali, che prevede solo come eventualità la collaborazione del Ministero alla stesura degli strumenti urbanistici.

Egli auspica pertanto complessivamente una revisione della legislazione sugli appalti in termini di accelerazione delle procedure relative ai restauri architettonici e una riforma degli strumenti legislativi per la tutela delle bellezze naturali.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il dottor Cecchi per la sua esposizione, ricordando che nel disegno di legge di riforma dell'organizzazione di Governo (A.S. n. 905), attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali, è contenuta una delega al Governo – che peraltro la Commissione avrebbe preferito esaminare nel merito, anziché solo in sede consultiva – in materia di revisione della legislazione sugli appalti. Quanto alla tutela delle bellezze naturali, conviene con l'opportunità di un approfondimento, anche sotto il profilo dei rapporti con gli enti locali e le regioni, al fine di rendere più fruibile il patrimonio nazionale.

Ha quindi la parola il dottor Giuseppe PROIETTI, direttore generale per i beni archeologici, il quale sottolinea anzitutto la diffusione capillare dei beni archeologici sul territorio nazionale, a differenza di altri paesi a forte vocazione archeologica quali l'Egitto e la Grecia. L'Italia si caratterizza altresì, prosegue, per una profonda interdipendenza dei suoi beni archeologici con quelli architettonici ed artistici.

La normativa di tutela si fonda peraltro ancora oggi sulla legge n. 1089 del 1939 che, allora all'avanguardia, conferiva allo Stato significativi poteri di intervento anche attraverso organismi territoriali, coordinati a livello centrale. Ancora adesso, quella legge è presa a modello da paesi stranieri, sia avanzati che in via di sviluppo, per l'elaborazione di una efficace normativa di tutela.

Nel paese è vivo tuttavia il fermento per costruire nuovi modelli di tutela e valorizzazione dei beni culturali. A suo giudizio, fino a che non sarà messa in discussione la natura pubblica dei beni culturali, dovrà peraltro continuare ad essere riconosciuta al potere pubblico la funzione di tutela. Il che non esclude, considerata la pluralità di soggetti pubblici ormai operanti a pieno titolo nell'ordinamento, una funzione concorrente in materia di tutela. Già oggi, del resto, l'esercizio del diritto di prelazione da parte di Regioni ed enti locali rappresenta un preclaro esempio di come soggetti pubblici diversi dallo Stato possano concorrere alla tutela dei beni culturali. Da un'eventuale competenza concorrente deve tuttavia restare esclusa, a suo giudizio, la tutela relativa al contesto territoriale del bene. In alcuni casi, l'esercizio dei poteri in materia rischia infatti di essere troppo vicino ad interessi particolari e di condizionare negativamente la tutela del bene collettivo. Essendo quasi il 50 per cento del territorio nazionale sottoposto a vincolo paesaggistico, appare infatti indispensabile che qualunque intervento ad esso relativo passi attraverso un vaglio terzo di compatibilità, che assicuri l'estraneità del soggetto giudicante da interessi particolaristici e, spesso, elettorali.

Quanto poi alla valorizzazione dei beni culturali, non va dimenticato che dalla seconda metà degli anni Settanta la dilatazione degli strati sociali desiderosi di fruire dei beni culturali – connessa all'aumento sia della scolarizzazione, che del tempo libero, che delle disponibilità economiche – ha trovato del tutto impreparate le strutture pubbliche preposte alla fruizione, sì da sollecitare una scelta convinta in favore di nuovi modelli organizzativi che affianchino alle strutture dello Stato altri soggetti pubblici e privati. Non va tuttavia sottaciuto che gli istituti d'arte non producono, con limitatissime eccezioni, utili di gestione, atteso che le spese di funzionamento dei beni sono assai più consistenti degli introiti della bigliettazione. In tal senso, occorre mantenere un ruolo significativo allo Stato e agli altri soggetti pubblici, in quanto non guidati da mere logiche di mercato. Gli strumenti di affiancamento possono peraltro essere i più svariati, fra cui la gestione diretta degli enti non statali e la compartecipazione attraverso fondazioni o società miste.

All'esposizione dei direttori generali fanno seguito quesiti posti dai senatori.

Il presidente ASCIUTTI pone anzitutto l'accento sull'esigenza di assicurare efficace tutela a beni soggetti a particolari condizioni. Cita, a titolo di esempio, il caso di Villa Favorita ad Ercolano che, di proprietà del demanio del Ministero della giustizia, versa in uno stato di totale abbandono. Ne auspica pertanto un sollecito trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali, onde assicurarne un'efficace manutenzione e la conseguente restituzione al pubblico godimento della comunità territoriale di riferimento.

Il senatore BRIGNONE sollecita una riflessione sulla tutela del paesaggio storico rurale. Invita poi il Ministero ad una maggiore generosità nell'affidare parte dei beni archeologici attualmente giacenti nei magazzini dei musei per mancanza di sufficienti spazi espositivi a musei locali, istituti di cultura italiani all'estero ed ambasciate, onde consentirne una fruizione altrimenti impossibile.

Egli rileva poi che gli enti locali rivendicano di aver raggiunto una maturità sufficiente per rivestire un ruolo di rilievo nella tutela di un patrimonio incontrollabile a livello centrale.

Dopo aver accennato alle problematiche relative agli archivi di Stato, egli richiama l'intuizione, emersa in passato ma non ancora concretizzata, di individuare anche a livello universitario figure professionali in grado di intervenire in situazioni di emergenza dovute a calamità naturali.

Conclude chiedendo l'opinione dei direttori generali sull'opportunità di incentivare i musei virtuali quale forma innovativa di fruizione.

Il senatore TESSITORE chiede che i dati forniti dal dottor Serio con riferimento alle regioni Marche e Umbria siano estesi alle altre regioni italiane, al fine di avere una panoramica completa della situazione nazionale. Chiede poi quale percentuale delle somme ivi indicate sia stata effettivamente spesa e di quanto sia incrementato il numero di visitatori di istituti d'arte dopo l'anno giubilare, onde poter comprendere se si tratti di incremento episodico o radicato.

Egli si sofferma altresì sui musei scientifici, che tradizionalmente rappresentano un profilo ingiustamente trascurato dell'offerta culturale, e sollecita il più frequente ricorso a forme di collaborazione fra enti locali e sovrintendenze ai fini di una maggiore economicità delle procedure urbanistiche.

Osserva infine che la proficuità di qualunque intervento di restauro non può prescindere dalle successive prospettive di utilizzazione del bene ed auspica successive occasioni di confronto con i direttori generali.

La senatrice ACCIARINI rileva che il centro-sinistra, nella passata legislatura, aveva raggiunto un equilibrato ma nitido rapporto fra compiti di tutela dei beni culturali, affidati allo Stato, e compiti di valorizzazione,

affidati alla legislazione concorrente di Stato e regioni. Invita pertanto i direttori generali a chiarire se, a loro giudizio, tale assetto risponde correttamente alle preoccupazioni emerse nell'audizione.

Sollecita altresì una riflessione sull'opportunità di aumentare le sezioni didattiche negli istituti museali e sulla possibilità di individuare strumenti idonei a valutare l'ottimale utilizzazione delle risorse sia pure non in un'ottica di mera economicità di gestione.

Il senatore GABURRO chiede infine un approfondimento sui «distretti turistici», ricordando gli accenni già svolti al riguardo nel corso dell'esame dell'ultima manovra finanziaria.

Ai quesiti posti rispondono i direttori generali.

Il dottor Mario SERIO risponde anzitutto al senatore Brignone invitando a sdrammatizzare il contrasto fra Stato, regioni ed enti locali, in un'ottica plurale. Nonostante un sempre maggiore ricorso ai privati, resta infatti aperto il problema del potenziamento delle strutture e dell'individuazione di strumenti di intervento più agili.

Quanto ai musei virtuali, ritiene si tratti di un'innovazione di grandissimo rilievo, le cui implicazioni si possono peraltro al momento solo intuire.

Conviene altresì con l'opportunità di prefigurare percorsi universitari innovativi.

Al senatore Tessitore precisa poi che i musei scientifici non sono di competenza dei Beni culturali, che hanno tradizionalmente diretto la propria attenzione più ai musei artistici e archeologici che a quelli scientifici, ma dell'Università. Il museo della scienza di Firenze e quello della scienza e della tecnologia di Milano (peraltro recentemente trasformato in fondazione, con la partecipazione nel consiglio di amministrazione anche di rappresentanti dei Beni culturali) sono tuttavia due casi di grande efficienza, che possono essere d'esempio ad altre realtà istituzionali.

Si impegna poi a trasmettere alla Commissione i dati relativi all'effettivo impegno dei fondi nelle regioni Marche ed Umbria, nonché all'incremento del numero dei visitatori.

Risponde indi alla senatrice Acciarini, convenendo sull'equilibrio registrato nell'attribuzione allo Stato dei compiti di tutela e nell'individuazione della valorizzazione quale area di cooperazione fra Stato e regioni.

Conviene altresì sull'opportunità di estendere le sezioni didattiche dei musei, che rappresenta uno dei punti fermi della sua gestione al Ministero, nonostante la difficoltà incontrata nel reperire fondi sufficienti.

Osserva infine che l'efficacia di un istituto d'arte non può essere valutata con criteri aziendalistici, atteso che uno dei suoi parametri principali consiste nella crescita che esso determina nei cittadini, di fatto non monetizzabile.

Assicura conclusivamente al senatore Gaburro la trasmissione di uno studio recente del CENSIS sui distretti turistici.

Il dottor Roberto CECCHI manifesta al presidente Asciutti la propria disponibilità a risolvere positivamente la questione di Villa Favorita.

Conviene poi che le prospettive di utilizzazione dei beni sottoposti a restauro siano essenziali per assicurarne l'efficacia, atteso che un uso compatibile dei beni culturali è garanzia della loro tutela.

Risponde quindi al senatore Brignone manifestando il proprio interesse per la tutela del paesaggio storico locale e rurale, pur nella consapevolezza che la sensibilità collettiva sulla tutela del paesaggio ambientale non sia paragonabile a quella avvertita con riferimento ai beni monumentali.

Si sofferma altresì sul rapporto con gli enti locali, fornendo esempi di ottima collaborazione nell'istituzione di biglietti unici per la visita a beni statali e locali.

Quanto poi alla revisione delle piante organiche, è evidente che l'aumento delle esigenze di tutela determina un corrispondente incremento delle esigenze di personale, soprattutto al Centro-nord e con particolare riferimento ai livelli intermedi.

Conviene infine sulla diversa attribuzione delle competenze in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, pur sottolineando che si tratta di profili interconnessi, e conclude assicurando il proprio impegno per fronteggiare le emergenze derivanti da calamità naturali.

Il dottor Giuseppe PROIETTI valuta positivamente la proposta del senatore Brignone di aprire sezioni espositive presso ambasciate e istituti italiani di cultura all'estero con reperti archeologici non sufficientemente valorizzati sul territorio nazionale, ferme restando evidentemente le esigenze di sicurezza dei beni.

Dopo essersi soffermato sull'assetto costituzionale dei compiti di tutela e valorizzazione, osserva poi che la valutazione economica di una gestione pubblica del bene culturale investe considerazioni diverse rispetto al mero utile finanziario, estendendosi all'indotto sul territorio.

Quanto agli organici, rileva che le maggiori carenze si registrano al Nord, mentre appaiono meno gravi al Centro e pressoché inesistenti al Sud, caratterizzato al contrario da alcune condizioni di esubero. Si tratta pertanto di procedere ad una redistribuzione delle professionalità, tanto più che la capacità di erogare servizi pubblici non sempre è direttamente proporzionale alla quantità di risorse umane disponibili.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia i direttori generali per la loro proficua collaborazione e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2002

33^a Seduta*Presidenza del Presidente***RONCONI***La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro**(Parere alla 11^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio scorso.

Il presidente RONCONI informa che sostituirà il relatore, senatore Piccioni, che non può partecipare alla seduta odierna.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore MURINEDDU rileva preliminarmente che lo sforzo di realizzare una maggiore flessibilità, liberando la contrattazione da eccessive norme vincolistiche ancora presenti negli ordinamenti vigenti, è stato già avviato con successo nella XIII legislatura. Ritiene però importante che si rispettino certe condizioni, fra cui il ricorso alla concertazione tra le parti sociali e l'adozione di misure differenziate in ragione dei problemi propri dei singoli settori (lasciando cioè alla contrattazione provinciale il compito di definirle in termini adeguati). Nella normativa la stipula di nuovi modelli contrattuali è però in contrasto, a suo avviso, con le direttive comunitarie e anche con l'impostazione adottata dalla Commissione europea. Ricorda peraltro che i contratti collettivi di lavoro vigenti relativi al comparto agricolo consentono l'applicazione di forme contrattuali differenziate nelle province nelle quali sussistono accordi speciali, sulla base di esigenze culturali particolari (quali la trebbiatura, la mietitura, la raccolta ortofrutticola, eccetera): ampliare lo spettro di queste attività è certamente possibile e perfino auspicabile, purché in relazione ad esigenze concrete e concordate tra le parti interessate. Anche la determinazione di un orario flessibile, in occasione di particolari situazioni climatiche, è già prevista

dalla normativa attuale e pertanto i principi direttivi che ispirano l'articolo 7 (agevolazione a ricorrere a lavoro supplementare nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale non disciplinato dai contratti collettivi) possono essere una misura utile, purché non rimessa all'arbitrio della parte più forte. Ritiene peraltro che in agricoltura il problema vero sia quello della scarsa disponibilità di manodopera qualificata e generica, richiamando l'esistenza di una economia sommersa, legata alla presenza di lavoratori extracomunitari, per i quali non si prevede la regolarizzazione e fa quindi riferimento ai criteri direttivi dettati dall'articolo 8, in cui si istituzionalizza il lavoro a chiamata per intermediazione di agenzia.

Nel ribadire l'esigenza di creare le condizioni perché il processo di sviluppo delle filiere agricole possa accompagnare la crescita del sistema economico nel suo complesso, sottolinea che la normativa proposta non tiene conto che i lavoratori potenzialmente disponibili per le aziende del settore sono costretti a «vivere nell'ombra» e che l'ingresso di nuove professionalità trova ostacoli decisivi in fattori quali la parcellizzazione estrema della proprietà contadina, la scarsità di risorse volte a favorire un nuovo ceto di operatori agricoli, la difficoltà di accedere alle risorse previste per i Patti verdi e anche i ritardi nella erogazione dei premi da parte dell'AGEA.

Gli articoli 6, 7 ed 8 puntano in realtà al perseguimento di altri obiettivi quali la realizzazione di una nuova disciplina del mercato del lavoro in agricoltura, mentre si enfatizza l'effetto che si produrrebbe in termini di aumento dell'occupazione (ivi compreso il comparto agricolo). I richiami al comparto agricolo presenti negli articoli 6, 7 ed 8 e la nuova disciplina giuridica proposta dal Governo in ordine all'orario di lavoro, alla estensione del *part-time* e al lavoro a chiamata – sebbene si proponano l'apprezzabile obiettivo di disciplinare un settore tradizionalmente trascurato dal legislatore – non avranno effetti o addirittura potranno peggiorare la situazione in cui versano gli operatori agricoli e comunque non appaiono certi ispirati all'intento, conclamato, di armonizzare la normativa con il quadro comunitario, giacché si ignora l'invito della Commissione europea ad avviare un intenso confronto di merito con le parti sociali. Conclusivamente il senatore Murineddu osserva che l'obiettivo reale è quello di superare l'articolo 18, frenare la concertazione ed il dialogo, e superare i meccanismi di tutela dei lavoratori, con il risultato di aumentare la precarizzazione dei lavoratori e la disoccupazione. Per tutte queste ragioni, esprime una valutazione nettamente contraria sulla delega prevista dal disegno di legge in esame.

La senatrice DE PETRIS ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari, di segno fortemente critico, sul disegno preordinato con il provvedimento in esame, nel quale debbono essere inquadrati le disposizioni relative al settore primario. Nell'esprimere un giudizio negativo in primo luogo sulla scelta di ricorrere alla delega legislativa, ritiene assai grave sia la sospensione sperimentale per quattro anni delle garanzie dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (che configura a suo avviso una

vera e propria abrogazione della norma), sia il ricorso, per il lavoro pubblico e privato, all'arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, sia la tendenza generalizzata a riscrivere gran parte degli istituti di diritto del lavoro, frutto di cinquanta anni di conquiste dei lavoratori, che rischiano di essere azzerate, come pure il primato attribuito alla contrattazione individuale e il ruolo ora assegnato alle agenzie di collocamento privato (che prefigura il superamento del sistema di collocamento pubblico). Più in particolare rileva che, nel disciplinare il mercato del lavoro in agricoltura, occorrerebbe tenere conto della peculiare struttura occupazionale (caratterizzata da circa 100 mila lavoratori fissi, 300 mila lavoratori a tempo determinato e 400 mila lavoratori stagionali, fra cui donne ed extracomunitari). Nel rilevare che tale settore è caratterizzato da una elevata percentuale di lavoratori «in nero» (che, secondo certe stime, arriverebbe ad una percentuale del 60 per cento), ribadisce l'esigenza di far emergere il «sommerso», a suo avviso incompatibile con un'agricoltura di qualità e con l'obiettivo della giustizia sociale. Nell'osservare che la mancata emanazione del «decreto sui flussi» sta provocando gravi danni agli operatori del settore e nel ribadire l'esigenza di una reale politica del lavoro in agricoltura (che organizzi l'incontro fra domanda e offerta e preveda una politica contributiva di sostegno al settore), la senatrice De Petris sottolinea che la normativa in esame rischia di aggravare la situazione in atto, ampliando l'area di evasione: anche a nome del Gruppo Verdi-l'Ulivo, preannuncia una valutazione nettamente contraria sia per i profili di carattere generale, che di specifica competenza della Commissione.

Il senatore MALENTACCHI esprime una valutazione fortemente negativa sia per il ricorso allo strumento della delega, sempre più frequente nella politica legislativa del Governo in carica, sia per la filosofia che contrassegna una azione di vera e propria ristrutturazione dei principi vigenti in materia di mercato del lavoro. Ritene assai grave l'intento di ridurre i lavoratori alla situazione di merce, nel contesto di un processo di globalizzazione di stampo neoliberista, nel quale vengono inquadrati gli interventi disposti per il mondo agricolo. Nel rilevare che l'istituto del collocamento privato nel settore agricolo ha portato solo confusione e disagi, il senatore Malentacchi stigmatizza una vera e propria volontà di mercificare il mercato del lavoro e l'intento di cancellare i divieti, previsti dalla normativa del 1960, in materia di manodopera, attraverso la cosiddetta «soministrazione di manodopera». Grave è anche che gli estensori del «libro bianco» vogliano continuamente richiamarsi ai modelli europei, mentre poi si introducono istituti lontani dal quadro normativo dell'Unione europea, realizzando un progetto pericoloso in materia di licenziabilità, arbitrato e revisione degli istituti, di antica tradizione giuridica, sedimentati nel diritto del lavoro.

A nome del suo gruppo, esprime totale contrarietà sul provvedimento, sia per gli effetti sui lavoratori agricoli, sia anche per la legalizzazione che di fatto si determinerà della «piaga» del caporalato, già diffusa nel Meri-

dione e che verrà esportata anche nel resto del Paese. Preannuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore FLAMMIA rileva che il disegno di legge di delega in esame è, a suo avviso, il peggiore di tutti quelli presentati dall'attuale compagine di Governo, sia perché incentiva nuove forme di caporalato, sia perché mercifica il ruolo dei lavoratori, cui vengono sottratte fondamentali garanzie e tutele. Inoltre, ricorrere ancora una volta allo strumento della delega legislativa mortifica nuovamente il ruolo del Parlamento, quale organo di legislazione su questioni di così grande rilievo, per le quali si chiede un «mandato in bianco», in ossequio ad una visione «presidenzialista» dei rapporti tra i poteri dello Stato, senza però i contrappesi previsti dal sistema istituzionale nord-americano. Nello stigmatizzare quindi quello che, a suo avviso, è un vero e proprio attacco ai principi basilari delle democrazie liberali e agli istituti del diritto del lavoro, anche con riferimento al comparto di competenza della Commissione, esprime una valutazione nettamente contraria alla luce delle gravi conseguenze che si produrranno sul piano legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2002

48^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE***(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro****(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici****(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici****(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la tutela dei lavori «atipici»**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione generale il senatore VIVIANI, il quale osserva che le motivazioni sulle quali poggia il disegno di legge del Governo attengono, essenzialmente, alla constatazione dei limiti strutturali del mercato del lavoro italiano, individuati nel basso tasso di attività generale e specifico – relativamente soprattutto ai giovani, alle donne e agli anziani – nonché nel dualismo tra Nord e Sud e nella insufficiente applicazione della strategia europea per l'occupazione.

Su questi temi, e sulle responsabilità dei precedenti governi, si sono espressi in modo assai drastico sia, in altre occasioni, autorevoli rappresentanti del Governo, a partire dal Ministro del lavoro, sia, in apertura della discussione generale, il senatore Tofani.

Si rendono pertanto necessarie alcune precisazioni, proprio a partire dai temi sopra indicati: in primo luogo, il basso tasso di attività va valutato anche in relazione all'estensione del lavoro sommerso che, come è noto, in Italia ha raggiunto dimensioni notevoli, attorno a circa il 25 per cento del PIL. È necessario quindi considerare la presenza di un'area rag-

gardevole di occupazione irregolare, rispetto alla quale sono state intraprese varie iniziative di contrasto, sia nella passata legislatura, sia nell'attuale, con la cosiddetta legge Tremonti-*bis*, la cui applicazione peraltro non sta dando i risultati sperati, come si può desumere dal fatto che, nel giro di pochi mesi, le misure per l'emersione sono state più volte rimaneeggiate, da ultimo con la legge finanziaria per il 2002.

Il dato relativo alla minore occupazione giovanile e femminile, che peraltro deve essere letto alla luce di specifiche condizioni strutturali ed anche, soprattutto per quel che riguarda l'occupazione femminile, culturali, è stato nettamente sottovalutato all'interno del disegno di legge delega, che si limita ad un fuggevole riferimento all'inserimento o reinserimento professionale delle lavoratrici, alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 5.

Ancor meno incisivo è il modo in cui vengono affrontati gli squilibri territoriali: la legge finanziaria per il 2002 ha infatti inferto un notevole colpo alla ripresa, sia pur lenta e differenziata del Mezzogiorno, dove, negli ultimi mesi del Governo di Centro-sinistra, si erano registrati aumenti di occupazione in alcuni casi superiori in misura percentuale a quelli del Centro-nord.

Per quel che riguarda l'allineamento alle politiche europee, non si può non esprimere soddisfazione per il fatto che un Governo contraddistinto in altri momenti per una marcata propensione antieuropeista, assuma come paradigma le politiche del lavoro elaborate nelle sedi competenti dell'Unione europea. Su questo aspetto, però, si moltiplicano da parte di esponenti del Governo e della maggioranza affermazioni alle quali non fanno seguito scelte altrettanto coerenti. Dei quattro pilastri su cui si fonda la politica europea per l'occupazione, l'Esecutivo sottolinea esclusivamente il tema della occupabilità, mentre trascura i temi della adattabilità e delle pari opportunità.

Occorre infatti sottolineare che in Italia stanno aumentando i lavoratori poveri, i cosiddetti *slow pay workers* che secondo una recente ricerca della Banca d'Italia costituiscono circa il 30 per cento della manodopera e scontano condizioni retributive particolarmente penalizzanti. La strategia delineata dal Governo, di ampliamento dell'area del lavoro flessibile a basso costo, agevola tale processo, negativo per il sistema produttivo e per la coesione sociale. Inoltre, l'ulteriore estensione dei contratti flessibili appare in contrasto con i principi di semplificazione normativa ai quali il Governo dichiara sovente di volersi ispirare.

Puntare l'accento sull'adattabilità – prosegue il senatore Viviani – significa invece aumentare le opportunità di incontro tra domanda e offerta facendo leva sulla formazione. Le proposte del Governo si muovono però in tutt'altra direzione, nel senso di sottrarre alla gestione delle parti sociali le risorse previste per la formazione dalla legge n. 845 del 1978, devolvendole in incentivi automatici a favore delle imprese. Si tende così a vanificare un lavoro pluriennale svolto dalle parti datoriali e sindacali per fare della formazione professionale lo strumento essenziale di adattamento delle capacità soggettive del lavoratore alle trasformazioni del sistema

produttivo e di crescita delle capacità professionali individuali. All'articolo 5 del disegno di legge n. 848, inoltre, vi è solo un cenno alla legge n. 196 del 1997 e manca qualsiasi riferimento alle misure introdotte con la legge n. 144 del 1999, per l'incremento dell'apprendistato e lo sviluppo delle attività formative esterne anche in relazione all'adempimento dell'obbligo formativo. La proposta del Governo tende dunque a fare della formazione professionale un fattore opzionale a disposizione delle imprese e non un elemento chiave per realizzare l'adattabilità del lavoro. Anche la previsione contenuta nel Patto sul lavoro del Natale 1998, relativamente ad un innalzamento dallo 0,30 per cento allo 0,50 per cento del contributo previsto dalla legge n. 845 del 1978, viene del tutto disattesa dal provvedimento governativo.

Peraltro, la messa in discussione del ruolo delle parti sociali è un elemento ricorrente anche in altre parti del disegno di legge e, malgrado le dichiarazioni in senso contrario, per questo aspetto la condotta del Governo non ha nulla a che fare con l'accezione europea del dialogo sociale e della concertazione tripartita: avere ridotto il rapporto con le parti sociali ad una consultazione sommaria e senza prospettive è un errore destinato a gravare sul futuro del sistema delle relazioni industriali, che richiede, per il suo efficace funzionamento, un coinvolgimento attivo e costante di tutti gli interlocutori.

Per quel che riguarda la riforma del mercato del lavoro, di cui all'articolo 1, è singolare l'intendimento del Governo, di rilegificare una materia recentemente oggetto di un ampio intervento riformatore, che ha portato al trasferimento di oltre 6000 dipendenti del Ministero del lavoro alle regioni ed alle province, a loro volta impegnate a predisporre gli strumenti necessari per la realizzazione di nuovi servizi all'impiego. L'effetto concreto dell'eventuale approvazione della delega sarà di bloccare quest'attività di preparazione, in attesa dell'adozione dei relativi decreti legislativi - prevista nel termine di un anno - con la conseguenza di disincentivare ulteriormente l'iniziativa pubblica mentre, al tempo stesso, si apre alla gestione privata della intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Alla luce di tale situazione, sembra più opportuno parlare di sostituzione del privato al pubblico che di competizione in condizioni di parità. Indubbiamente, alcuni interventi legislativi in materia di mercato del lavoro sono necessari, ma essi avrebbero dovuto riguardare essenzialmente l'adozione di misure per adeguare l'attuale ordinamento alla recente riforma del Titolo V della Costituzione. L'integrale rilegificazione voluta dal Governo avrà invece l'effetto di paralizzare il processo riformatore in atto.

All'articolo 2, in materia di incentivi per l'occupazione, l'indicazione di obiettivi di carattere generale mal si concilia con criteri di delega eccessivamente dettagliati ed analitici, come quello di cui alla lettera c) del comma 1, che meriterebbe pertanto di essere rivisto. Desta invece forte perplessità l'assenza di principi di delega relativi all'individuazione di spazi specifici per l'attività legislativa concorrente delle regioni, che, ad esempio, potrebbero legittimamente disporre con proprie norme l'introduzione di incentivi mirati all'attività di formazione.

Relativamente al riordino degli ammortizzatori sociali, occorre che il Governo chiarisca quali scelte intende compiere, dato che la realizzazione di un sistema di protezione esteso ed idoneo ad assicurare un sostegno adeguato nelle fasi critiche che precedono l'accesso o il rientro sul mercato del lavoro non è compatibile con la previsione di assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorre inoltre valorizzare gli strumenti finanziati dalle parti sociali, a partire dalla cassa integrazione, e promuovere ulteriormente la formazione di fondi autogestiti.

Per quel che riguarda l'articolo 4, occorrerebbe chiarire meglio quali sono i soggetti destinatari delle misure di riordino di cui al comma 1, lettera *a*), mentre per quel che riguarda la lettera *b*) andrebbe soppresso il riferimento a Italia lavoro S.p.a., già oggetto di un intervento di riordino nella legge finanziaria 2002. Nella stessa lettera, si dovrebbe inoltre esplicitare che l'ISFOL non è solo un'agenzia tecnica strumentale del Governo, bensì soprattutto un ente che svolge da tempo compiti molto importanti nel campo della ricerca, del monitoraggio e della programmazione dell'attività formativa, non soltanto per conto dello Stato, ma anche per le regioni.

Nel riordino dei contratti a finalità formativa, la nuova disciplina dell'apprendistato è delineata in modo confuso e soprattutto non viene valorizzata la parte formativa, né è indicato con sufficiente chiarezza quello che dovrebbe essere lo scopo principale del riordino, di fare dell'apprendistato stesso lo strumento normale di inserimento nel lavoro. Di converso, il contratto di formazione lavoro, il cui ruolo si è andato progressivamente ridimensionando a causa dell'introduzione di nuovi strumenti di flessibilità, dovrebbe essere finalizzato all'inserimento e al reinserimento mirato del lavoratore nell'azienda e, in linea tendenziale, dovrebbe essere superato.

Quanto è stato detto sulla necessità di rendere più appetibile il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale – il cui riordino costituisce l'oggetto dell'articolo 7 – è senz'altro condivisibile ma, a tal fine, oltre alla flessibilizzazione dell'orario di lavoro, occorrerebbe prevedere anche un criterio di delega relativamente alla possibilità, per ciascun lavoratore, di passare a richiesta dal rapporto a tempo pieno a rapporto a tempo parziale, e viceversa, ferme restando le esigenze tecniche e organizzative delle imprese. Sarebbe inoltre opportuno integrare l'articolo 7 con la disposizione riguardante il contratto a prestazioni ripartite, collocata all'articolo 8, anche perché tale rettifica sarebbe coerente con i recenti indirizzi della Corte europea di giustizia. Tra le varie tipologie di rapporti di lavoro introdotte con l'articolo 8, il senatore Viviani si dichiara contrario al lavoro a chiamata, sottolineando che un incremento della flessibilità dovrebbe comunque essere sempre supportato dalla previsione di adeguati interventi formativi.

L'articolo 9, sulla certificazione, non manca di destare qualche perplessità, e soprattutto vi è il rischio che, in presenza di confini sempre più incerti tra le varie tipologie di lavoro, una qualificazione di essi ecces-

sivamente rigida possa incoraggiare il contenzioso e non ridurlo, come pure sarebbe l'obiettivo esplicitamente dichiarato di tale disposizione.

Dopo essersi espresso a favore della soppressione dell'articolo 10 e contro l'articolo 12, specialmente nella parte in cui si prevede l'abrogazione di alcune disposizioni del codice di procedura civile, il senatore Viviani afferma in conclusione che il disegno di legge n. 848 deve essere modificato in modo sostanziale, soprattutto nel senso di restituire un preciso ruolo alle parti sociali. Occorre inoltre che anche nella fase dell'esercizio della delega il Parlamento svolga un ruolo più ampio di quello assegnatogli dall'articolo 13.

Il senatore MONTAGNINO, dopo avere osservato che la mancanza di interventi da parte dei senatori dei Gruppi politici di opposizione ha tolto alla discussione generale qualsiasi carattere di effettivo confronto, osserva che con il disegno di legge n. 848 il Governo si cimenta per la prima volta in modo organico sulle politiche del lavoro, con l'obiettivo di allineare la crescita del tasso di occupazione ai livelli concordati in sede europea, che, peraltro, sono rispondenti alla necessità obiettiva dell'Italia di superare gli squilibri territoriali ed aumentare la coesione sociale. Nelle politiche del lavoro, specialmente nelle aree più deboli, gli incentivi all'occupazione svolgono un ruolo essenziale e le misure adottate nella passata legislatura dai Governi di Centro-sinistra hanno prodotto risultati molto positivi attraverso il potenziamento degli strumenti di flessibilità. Al tempo stesso, occorre considerare che i predetti strumenti hanno funzionato in modo molto diverso al Nord, dove si registrano situazioni di piena occupazione, e al Sud, dove invece la diffusione della flessibilità non è stata di per sé sufficiente a colmare ritardi ascrivibili a diverse cause, legate soprattutto alle carenze della dotazione infrastrutturale.

I risultati conseguiti in questi anni, peraltro, non sono da considerare definitivi e, in particolare, il mancato esercizio di alcune delle deleghe contenute nella legge n. 144 del 1999 non ha consentito di realizzare un equilibrio soddisfacente tra interventi a sostegno del lavoro regolare e dell'emersione e misure di protezione sociale.

Nel corso della discussione, si è posto anche il problema della congruità dello strumento della delega: non vi è dubbio che quest'ultimo si rende necessario per la disciplina di materie complesse e frammentate, ma occorre definirne con chiarezza i principi e i criteri direttivi e, al tempo stesso, evitare una proliferazione delle deleghe stesse, suscettibile di tradursi in una diminuzione inaccettabile del ruolo del Parlamento, qualunque sia l'ispirazione politica del Governo che la promuove.

Nelle materie oggetto del disegno di legge n. 848 occorrono scelte organiche e rispondenti alle esigenze del paese e, sotto questo profilo, non manca di suscitare forte perplessità un'impostazione della delega rivolta in modo ossessivo a sottolineare l'esigenza di rimuovere vincoli e condizionamenti all'attività imprenditoriale. Occorrerebbero invece, secondo il senatore Montagnino, regole in grado di assicurare livelli adeguati di tutela, necessari soprattutto in una fase come quella attuale, in

cui la flessibilità tende a diventare un elemento costitutivo del mondo del lavoro.

Sul riassetto del mercato del lavoro il senatore Viviani ha svolto delle considerazioni del tutto condivisibili, individuando soprattutto un'intenzione di rimozione del passato che va molto oltre quanto è legittimamente presumibile dall'ordinario svolgimento del meccanismo dell'alternanza: a partire dalla legge n. 59 del 1997, infatti, è stata avviata una riforma dei servizi per l'impiego finalizzata a rimuovere vincoli e rigidità, a coniugare attività di collocamento e di formazione professionale e a garantire l'interesse sociale alla promozione dell'occupazione. Sulla base di tale impostazione sono stati prodotti interventi di delegificazione, di snellimento, di apertura del settore agli operatori privati e sono state adottate importanti normative tuttora vigenti in materia di semplificazione del collocamento ordinario e per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Di tutto ciò non vi è traccia nel disegno di legge n. 848, che non tiene conto di norme che, peraltro, non sono in contrasto con le finalità indicate all'articolo 1. Le proposte del Governo, in realtà, guardano all'obiettivo dell'aumento dell'occupazione soltanto dal punto di vista dei datori di lavoro, e ciò è preoccupante, soprattutto per il potenziale scardinamento della gerarchia di valori posta alla base del sistema di relazioni industriali che un tale punto di vista comporta.

Sempre per quel che riguarda l'articolo 1, il ricorso ad accordi istituzionali e tra le parti sociali avrebbe potuto consentire di portare a termine la riforma del mercato del lavoro avviata con il decreto legislativo n. 469 del 1997, senza ricorrere ad una rilegificazione di cui è difficile comprendere le motivazioni. Relativamente alla proposta di abrogazione della legge n. 1369 del 1960, occorrerebbe poi chiarire che la somministrazione di manodopera deve essere ammessa in base alla contrattazione e assicurando comunque che non vi siano discriminazioni tra i lavoratori.

In materia di incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 848, un intervento di razionalizzazione è senz'altro necessario, e, a questo proposito, sarebbe opportuno considerare seriamente la possibilità di ripristinare il meccanismo del credito di imposta, cancellato dalla cosiddetta legge Tremonti-*bis* con grave pregiudizio soprattutto per il Mezzogiorno.

Come già è stato sostenuto in molti degli interventi precedenti, un riordino degli ammortizzatori sociali rivolto ad ampliare gli interventi di protezione, deve essere sostenuto da risorse finanziarie adeguate, come dimostra, in negativo, l'esperienza della precedente legislatura. È questa la condizione per realizzare gli obiettivi indicati all'articolo 3, in particolare per quel che riguarda la riduzione della permanenza nella condizione di disoccupazione e il sostegno alla mobilità che, peraltro, non può essere disgiunto da specifici e mirati interventi formativi.

Dopo aver sottolineato la necessità di devolvere alle parti sociali le decisioni in ordine al ricorso al lavoro supplementare ed alle clausole elastiche nel rapporto di lavoro a tempo parziale, che peraltro deve essere adeguatamente incentivato, il senatore Montagnino osserva che il disegno

di legge delega risulta assai generico e non del tutto convincente sulla questione del lavoro coordinato e continuativo. Al fine di migliorare il testo, potrebbero essere recuperati alcuni indirizzi già presenti nel testo licenziato dal Senato nella scorsa legislatura e riproposti nel disegno di legge n. 869, relativamente al contenuto e alla forma del contratto di collaborazione ed alle tutele nei confronti del ricorso fraudolento ad esso per celare un rapporto di lavoro subordinato.

Un punto centrale del dibattito è costituito dall'articolo 10 del disegno di legge n. 848. In proposito occorre ribadire quanto già è stato affermato in altri interventi relativamente al fatto che la revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ivi proposta, lungi dal concedere nuovi diritti, penalizza fasce di lavoratori già collocati in posizione marginale sul mercato, e in particolare, i lavoratori emersi, il cui presunto beneficio consisterebbe nella discutibile prerogativa di essere più facilmente licenziabili, dopo essere usciti da una condizione di illegalità anche con oneri a proprio carico. La revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non comporta alcun impulso all'occupazione e può, al massimo, incentivare il *turn over*; il numero limitato di controversie, peraltro, dimostra inoppugnabilmente la scarsa fondatezza della tesi per cui la riluttanza ad assumere deriverebbe da una presunta difficoltà di licenziare.

Proprio perché il contrasto su tale questione ha assunto le caratteristiche di una prova di forza – come peraltro implicitamente riconosce lo stesso Ministro del lavoro in recenti dichiarazioni – lo stralcio dell'articolo 10 potrebbe porre le premesse per la creazione di un clima più sereno.

Per quel che riguarda l'articolo 12, il senatore Montagnino ritiene che non sia accettabile l'idea che le controversie aventi ad oggetto diritti possano essere risolte mediante giudizi arbitrali a carattere equitativo.

Sulle questioni fin qui elencate occorre riprendere un confronto scevro di pregiudiziali, abbandonando la logica della contrapposizione. In tale contesto, lo stralcio delle disposizioni più controverse costituirebbe un atto di responsabilità per non compromettere la ripresa e la prosecuzione del dialogo sociale, che non è alternativo, ma complementare rispetto alla concertazione. Anch'essa, peraltro, non va considerata alla stregua di un dogma, ma come un modello di relazioni industriali in cui ciascuna parte assume le proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di quanto concordato. Sarebbe peraltro grave dimenticare i risultati estremamente positivi per il paese che la concertazione ha consentito di conseguire negli ultimi anni.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2002

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, comunica che, una volta conclusa la seduta del 24 gennaio scorso, dedicata all'audizione dell'ambasciatore Aragona, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su abuso e sfruttamento dei minori, dallo stesso le è stata consegnata una documentazione in inglese relativa allo stato dei negoziati per definire il documento finale della sessione straordinaria dell'Assemblea generale dell'ONU dedicata all'infanzia, che si svolgerà a New York dall'8 al 10 maggio prossimi.

Avverte che, in conformità con una prassi costantemente seguita, essendo stata tale documentazione classificata come riservata da parte dello stesso ambasciatore Aragona, che l'ha depositata nelle sue mani, sarà conservata presso la Commissione e la sua consultazione, nel corso dell'indagine, sarà riservata ai componenti la Commissione, senza possibilità di estrarne copia.

Il deputato Carla MAZZUCA (MARGH-U) ritiene importante che la Commissione svolga un ruolo forte in vista della sessione straordinaria dell'ONU che avrà luogo a New York nel prossimo mese di maggio e pensa che, in tale ambito, la legge n. 285 potrebbe costituire una sorta di esempio su cui i vari Stati potrebbero basarsi per individuare le risorse da impiegare in questo settore.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) condivide a sua volta che la necessità che la Commissione assuma un ruolo guida e ritiene che ciò possa avvenire se su almeno due delle tematiche individuate si giungerà alla predisposizione di risoluzioni parlamentari condivise dal Governo. In caso contrario, infatti, a New York la Commissione potrebbe portare

soltanto gli adempimenti realizzati in passato, ma non avrebbe nulla per quanto riguarda il futuro, che bisogna cercare di cominciare a costruire.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel condividere le considerazioni svolte dalle colleghe Mazzuca e Castellani, fa presente che la Commissione interverrà a New York nell'ambito del *forum* dei parlamentari. Ha chiesto pertanto al Presidente Casini di organizzare una riunione preparatoria dell'assise di New York che, se lo stesso Presidente Casini dovesse manifestare avviso positivo, potrebbe aver luogo all'inizio di aprile, cioè un mese prima dell'Assemblea dell'ONU.

Più in generale, nel dichiarare di condividere le osservazioni in ordine al fatto che la Commissione debba svolgere un ruolo forte in questo contesto, rileva come sarebbe opportuno che l'Italia si facesse promotrice di un'azione in ambito europeo.

Infine, prende atto che i colleghi concordano sulla comunicazione relativa al carattere di riservatezza da attribuire alla documentazione inviata dall'ambasciatore Aragona.

Comunicazioni del Presidente sullo schema di documento in materia di pedofilia

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, con riferimento allo schema di documento in materia di pedofilia, invita i colleghi ad intervenire su di esso, riservandosi di svilupparlo più dettagliatamente e di proporlo alla Commissione nella sua articolazione definitiva.

Ricorda, altresì, che questo documento è composto dai diversi punti delle mozioni che la Commissione ha presentato e che sono state approvate all'unanimità dal Parlamento italiano sia nella passata legislatura sia in questa.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U), ricorda che il lavoro che si sta predisponendo in vista dell'appuntamento di New York tornerà utile anche per la preparazione della seconda Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, che presumibilmente avrà luogo a giugno, così da non trovarsi con il problema dei tempi stretti e da evitare incomprensioni. Invita poi a focalizzare il documento in tema di pedofilia sui temi della prevenzione e su quelli culturali.

Il deputato Carla MAZZUCA (MARGH-U) ricorda che, nel corso dell'esame della legge n. 269 nella passata legislatura, i colleghi componenti la Commissione giustizia osservarono come un eccessivo inasprimento delle pene non portasse ad alcun risultato concreto in quanto colui che delinque una volta può essere indotto a farlo nuovamente. Chiede, pertanto, se sul tema della congruità delle pene siano stati ascoltati i pareri di giuristi di fama.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dichiara di concordare perfettamente con la sollecitazione venuta dall'onorevole Giacco e fa presente che l'intento che l'ha guidata nel predisporre lo schema di documento è quello di eliminare dall'ordinamento vigente per esempio l'istituto del patteggiamento o comunque tutte le scappatoie che possano essere trovate nelle maglie della legge.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) ritiene opportuno partire dalla legge n. 269 individuando i punti carenti ed i vuoti normativi da colmare e dando però indicazioni su quale tendenza si debba seguire: nessuno si vuole appropriare di competenze che non gli appartengono, ma di certo questa Commissione deve dare qualche indicazione al riguardo.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) esponendo la linea metodologica che il suo gruppo intende seguire in questa circostanza, ritiene la Commissione debba occuparsi soprattutto delle questioni connesse con la prevenzione. Dichiara di concordare con tutta la parte del documento che riguarda, per l'appunto, la prevenzione, in particolare con il punto *f*), mentre non è d'accordo, per esempio, su forme di coercizione a sottoporsi ad una terapia o di negazione di benefici nel medesimo caso; a tale riguardo è opportuno, a suo avviso, consultare degli esperti, anche per valutare le possibili ricadute che norme di questo tenore avrebbero su altre leggi come, per esempio, la legge Simeone. Comunque, tra tutti progetti di legge presentati in materia ritiene che quello della collega Mazzuca sia il migliore, in quanto non avanza proposte in tema di inasprimento delle pene o di eliminazione del patteggiamento, ma si limita ad indicare una tendenza di carattere generale.

Il senatore Piero PELLICINI (AN), in base all'esperienza maturata sia nel campo professionale sia in quello parlamentare fin dalla passata legislatura, si dichiara convinto che l'aumento delle pene non servirà a molto. Piuttosto, bisognerebbe cercare di curare il pedofilo e di reprimere il fenomeno, che è comunque ampiamente studiato, come dimostrano le legislazioni di paesi come Stati Uniti, Israele e Olanda. Inoltre, pure essendo d'accordo sul fatto che il minore vittima di un abuso vada preservato in ogni modo, invita a non dimenticare che ci sono i diritti della difesa, che pure vanno garantiti.

Il compito di questa Commissione deve pertanto essere quello di condurre un'indagine seria per focalizzare i termini del problema, lavorando in maniera fortemente sinergica con le Commissioni giustizia e affari sociali e sapendo che tuttavia ci si muove su un campo minato. Proprio per questo auspica che non se ne faccia mai in materia di scontro politico.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia i colleghi per aver svolto una discussione davvero pregevole ed approfondita e dichiara di recepire le osservazioni svolte, sulla base delle quali si riserva di elaborare un documento più ampio che sottoporrà all'attenzione della Com-

missione. Tale documento, come si è convenuto nella seduta dell'ufficio di presidenza del 22 gennaio scorso, costituirà uno dei capitoli della relazione che la Commissione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, deve presentare alle Camere con cadenza almeno annuale.

La seduta termina alle ore 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,10.

